

Pubblicato il 14/05/2026

N. 08965/2026 REG.PROV.COLL.  
N. 03386/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3386 del 2026, proposto da

Sara Denise Nacchia, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale in atti;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania “*Luigi Vanvitelli*” di Napoli e Università degli Studi dell'Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Cineca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Elisabetta Esposito, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Fontana, con domicilio digitale in atti;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

- delle graduatorie nazionali di merito nominative per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42) per l'a.a. 2025/2026, pubblicate nell'area riservata del portale CINECA University in data 8 gennaio 2026, nella parte in cui la ricorrente, pur avendo conseguito il punteggio di 337,3, è stata assegnata all'Università dell'Aquila anziché all'Università degli Studi della Campania “*Luigi Vanvitelli*” di Napoli (sua prima scelta), e nella parte in cui la controinteressata è stato assegnato a quest'ultima sede con punteggio inferiore;
- del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, in particolare dell'art. 1 e gli degli Allegati 1, 2 e 3, recante la modifica dei criteri per la formazione delle graduatorie e l'introduzione di nove sezioni di merito con attribuzione di punteggi aggiuntivi forfettari;
- del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025 e del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, limitatamente alle parti in cui disciplinano o rinviando all'algoritmo di scorrimento delle sedi in contrasto con l'ordine meritocratico;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di assegnazione delle sedi universitarie generati dal sistema informatico CINECA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi della Campania “*Luigi Vanvitelli*” di Napoli, dell'Università degli Studi dell'Aquila e di Elisabetta Esposito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente - iscritta per l'a.a. 2025/2026 al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli e immatricolata, all'esito delle relative prove di esame, in tale corso presso l'Università degli Studi dell'Aquila, l'ottava delle sedi da costei optata - impugna la prima delle graduatorie di merito nazionali dell'8 gennaio 2026, pubblicata in pari data sul portale University, chiedendo in via cautelare la sua ammissione con riserva e in sovrannumero al citato Ateneo di Napoli, da lei indicato come prima scelta;

Rilevato che, come anche formalmente eccepito dalla difesa della controinteressata Elisabetta Esposito, con il ricorso non risulta, invece, essere stata impugnata anche la successiva graduatoria (definitiva) del 28 gennaio 2026, di cui al § 13 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, pubblicata in pari data sul portale University e ivi consultabile dalla ricorrente, quale candidata definitivamente ammessa al corso di laurea di interesse (circostanza peraltro comprovata dall'aver costei depositato tale graduatoria contestualmente all'atto introduttivo del gravame);

Rilevata, pertanto, anche *ex officio* l'esistenza di possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla sopravvenuta scadenza dei termini per l'impugnazione di tale graduatoria del 28 gennaio 2026, atteso che:

- la graduatoria pubblicata in data 8 gennaio 2026 si inserisce in una sequenza procedimentale articolata, disciplinata dal D.M. n. 1115/2025 (Allegati 1 e 3), che si conclude con la pubblicazione della graduatoria finale del 28 gennaio 2026, idonea a determinare in via definitiva la posizione degli aspiranti;
- anche nel caso di specie, la lesione della posizione giuridica di parte ricorrente si è definitivamente consolidata con l'approvazione della graduatoria del 28 gennaio 2026, la cui mancata tempestiva impugnazione è suscettibile di determinare il venir meno dell'interesse alla decisione;
- secondo consolidato orientamento in materia di procedure concorsuali (cfr. Cons.

Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1374; Cons. Stato, 27 febbraio 2026, n. 1466), la mancata impugnazione della graduatoria definitiva, quale atto conclusivo della procedura, è idonea a determinare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso proposto avverso atti aventi carattere provvisorio o endoprocedimentale, non potendo l'eventuale annullamento di questi ultimi incidere sull'assetto ormai consolidato risultante dalla graduatoria medesima;

- a tal fine, non può ritenersi sufficiente l'utilizzo di formule generiche come il riferimento ad "*ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale*", atteso l'onere di parte ricorrente di specificamente impugnare la graduatoria definitiva nei termini di legge;

Considerato, inoltre, che la ricorrente lamenta, in particolare, che la controinteressata Elisabetta Esposito, pur avendo conseguito un punteggio pari a 336,30, inferiore a quello da conseguito dall'istante (pari a 337,30) sia stata illegittimamente ammessa, già in prima assegnazione, alla sede da lei ambita (l'Ateneo "*Luigi Vanvitelli*" di Napoli);

Rilevato che parte ricorrente desume la propria illegittima pretermissione dalla circostanza, desumibile *ictu oculi* dalla documentazione versata in atti, che tale candidata, seppur classificate in posizione peggiore:

- figure dapprima inserita nella graduatoria dell'8 gennaio 2026 con l'annotazione "*In attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede*" (in tal senso, quanto risulta alla pagina 334 di tale graduatoria);

- non risulti, invece, nella graduatoria del successivo 21 gennaio 2026, relativa alle assegnazioni avvenute in ragione dell'unico scorrimento ammesso nella finestra temporale tra il 16 ed il 19 gennaio 2026 sulle sedi rimaste libere;

- compaia, infine, nella graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, riepilogativa delle precedenti, come assegnate (in tesi, in luogo della ricorrente) all'Ateneo di interesse di quest'ultima (in tal senso, quanto risulta alla pagina 330 di tale graduatoria);

Rilevato che parte resistente e la controinteressata nulla hanno controdedotto in relazione a tale censura;

Ritenuto, dunque, necessario al fine di decidere anche sull'istanza cautelare - fermo restando il rilievo di possibile improcedibilità del gravame sopra evidenziato – comunque acquisire, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero, dal Cineca e dall'Università degli Studi della Campania “*Luigi Vanvitelli*” di Napoli documentati chiarimenti in merito al criterio – oggettivamente difforme rispetto a quello stabilito nell'Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025 di prima assegnazione dei candidati “*presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto*” - che abbia consentito alla candidata Esposito Elisabetta (in posizione 14753, fascia V con un punteggio di 336,30) di essere assegnata alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi della Campania “*Luigi Vanvitelli*” di Napoli, nonostante la ricorrente, come visto assegnata all'Ateneo dell'Aquila e collocatasi in una posizione superiore rispetto ad essa (la 14414, fascia V con un punteggio 337,30), avesse indicato quale prima sede di interesse detto Ateneo di Napoli, in particolare evidenziando:

- i) a cosa si riferisca la dizione “*In attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede*”, riportata nella graduatoria dell'8 gennaio 2025 con riferimento alla candidata Esposito Elisabetta;
- ii) in ragione di quali parametri e/o requisiti tale candidata siano stata assegnata all'Ateneo “*Luigi Vanvitelli*” di Napoli;
- iii) quando detta sua assegnazione sia avvenuta, dando evidenza se già nella graduatoria dell'8 gennaio 2026 sia stata operata una sorta di “prenotazione” in suo favore della sede di Napoli;
- iv) le ragioni per cui tale “prenotazione” sia eventualmente avvenuta;
- v) ogni ulteriore circostanza utile alla risoluzione della questione e, in generale, della controversia;

Ritenuto che al predetto adempimento le amministrazioni intime dovranno provvedere, mediante deposito di apposita relazione - corredata da ogni utile

documentazione a supporto - entro il termine di giorni 30 (venti) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, evidenziando che, per l'ipotesi di inadempimento alla presente richiesta istruttoria, potrà trovare applicazione la regola di giudizio di cui all'art. 116 c.p.c.;

Ritenuto opportuno, infine, anche ai fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutti gli altri candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale avversata, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”* non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere *“sommamente difficile”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;
- 5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la

notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*atti di notifica*";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le

modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di giorni 10 (dieci) dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, di dover rinviare, per la trattazione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- dispone a carico del Ministero, del Cineca e dell'Università degli Studi della Campania "*Luigi Vanvitelli*" di Napoli gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in parte motiva;
- rinvia per la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 giugno 2026, ore di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario



**L'ESTENSORE**  
**Eleonora Monica**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**